



**TRIBUNALE DI FIRENZE**

Sezione V Civile - Volontaria Giurisdizione

Il giudice,

letta l'istanza depositata il 10.2.2023 da GORENT S.P.A. per la proroga delle misure disposte ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII da questo Tribunale con provvedimento del 28.11.2022 (durata 120 giorni dal 21.10.2022);

letto il parere dell'esperto allegato all'istanza;

rilevato che ai sensi dell'art. 19, comma 5, CCII, *“Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. [...] La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni”*;

considerato che, alla luce della *ratio* della normativa, la verifica dei presupposti per la concessione della proroga delle misure deve vertere sull'accertamento dell'utilità della proroga alla conclusione positiva delle trattative tra l'imprenditore e i propri creditori, tenuto conto che un primo vaglio sull'ammissibilità della richiesta e sull'adeguatezza e l'utilità alla risoluzione della crisi delle misure protettive e cautelari è stato già effettuato dal Tribunale in sede di conferma delle misure e di adozione degli altri provvedimenti;

ritenuta, per tale motivo, non necessaria la convocazione dei creditori, già sentiti in sede di conferma/adozione delle misure;

rilevato che con ordinanza del 28.11.2022 questo tribunale ha:

**confermato** le misure protettive richieste, *“con la conseguenza che:*

- *dal giorno della pubblicazione dell'istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell'impresa ricorrente di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né di iniziare e proseguire azioni cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività, né di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali all'attività;*

- dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, non può essere pronunciata nei confronti dell’impresa ricorrente sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- dalla pubblicazione della istanza di nomina dell’esperto e sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei confronti della ricorrente gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile”;

nonché **disposto:**

- 1) “il divieto per gli istituti di credito Unicredit S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., Banca Sella S.p.A., Credit Agricole Friuladria S.p.A., Credito Emiliano S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca di Cambiano 1884 S.p.A., Banco BPM S.p.A., Credit Agricole Italia S.p.A., Chianti Banca S.p.A., BPER Banca S.p.A., Banco di Desio e della Brianza S.p.A., Deutsche Bank S.p.A. fino alla scadenza delle misure protettive, di estinguere la propria posizione creditoria esistente alla data odierna per effetto dell’esecuzione di nuove operazioni di anticipazione e, più in generale, per effetto di compensazione se non in accordo con l’imprenditore;
- 2) la sospensione, a decorrere dalla data della pronuncia dell’ordinanza e fino alla scadenza delle misure protettive, dell’obbligo di pagamento delle rate dei contratti di leasing in essere con Alba Leasing S.p.A., Banca Ifis S.p.A., Banco Di Desio, BCC Lease S.p.A., Biella Leasing S.p.A., BNP Paribas Lease Group Sa, BPCE Lease Succursale Italia, Cabel Leasing S.p.A., CNH Industrial Capital Europe, CNH Industrial Financial Serv., Credem leasing S.p.A., Credit Agricole Leasing It S.r.l, Daimler Truck Financial Services Italia, DLL International Bv, Fraer Leasing, ICCREA Banca impresa S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Mps Leasing & Factoring S.p.A., Paccar Financial Italia S.r.l, Privata Leasing S.p.A., RCI Banque S.A., Scania Finance Italy S.p.A., ella Leasing S.p.A., Sg Leasing S.p.A., Toyota Financial Services, Volkswagen Financial Services, VFS Servizi Finanziari S.p.A., Unicredit Leasing S.p.A.;
- 3) la sospensione, a decorrere dalla data della pronuncia dell’ordinanza e fino alla scadenza delle misure protettive, dell’obbligo di pagamento di cui ai piani di rientro concordati con Italcamion di Ligorio (Officina Meccanica di Ligorio Salvatore), Nuova Carrozzeria Argentina S.r.l, LV Service di Ciaglia Luca, Officine Bonello S.r.l, Carrozzeria Il Giglio di Manelli & C. S.n.c., Umana S.p.A., V.D. Truck S.n.c. di V. Arnone e D. Graziano, A.M.E. S.r.l, Truck Service S.r.l, Vifra S.n.c., Ecomon S.r.l, Cairorcs Media S.p.A., Autoveicoli Erzelli S.p.A., Autofficina F.lli Pennesi S.n.c., Cargo Service

*S.r.l, Net1 Pubblicità S.r.l, Bi Auto S.p.A., Truck Italia S.p.A., Officina Garage Roma S.n.c., M.M. Sprint S.r.l, Centro Gomme Cecchini S.r.l, Horsa Way S.r.l Aig Europe S.p.A;*

- 4) *la sospensione, a decorrere dalla data della pronuncia dell'ordinanza e fino alla scadenza delle misure protettive, dell'operatività del diritto di ritenzione per Officine Bonello s.r.l, Jed Moto s.a.s. di Daveri Marco, Smart Service s.n.c., Farid Industrie S.p.A., Officina Ecocivi S.r.l, Ditta Macario Ban s.n.c. di Macar, Checchucci S.r.l, Oplonti Group S.r.l, Teccam S.r.l, Officina Tarditi, Officina Lotti 2.0";*

rilevato che l'ordinanza in oggetto è stata reclamata dall'istituto di credito Banca Sella S.p.A., la quale ne ha richiesto: (a) la parziale modifica nella parte in cui ha confermato le misure protettive di cui alla lettera (f) del ricorso (divieto per tutti i creditori di risolvere i contratti), e (b) la revoca nella parte in cui ha concesso la misura cautelare di cui alla lettera (h) del ricorso (divieto per tutte le banche di ridurre la propria esposizione esistente alla data del provvedimento di conferma mediante compensazione);

osservato che con provvedimento del 7.2.2023 il Tribunale ha parzialmente accolto il reclamo, disponendo la *"revoca nei confronti della banca reclamante il divieto di estinguere per effetto di compensazione il credito della medesima derivante da anticipazioni anteriori alla pubblicazione dell'istanza di misure protettive e cautelari"* (doc. 10 ricorrente);

rilevato che l'istanza di proroga si basa sulle seguenti circostanze di fatto:

- la società starebbe svolgendo le attività previste al fine di attuare il piano di risanamento del gruppo (di cui Think Green è la capogruppo, per la quale del pari è in corso il procedimento di composizione negoziata) proposto ai creditori, basato sulle seguenti azioni:
  - A. **Deflottizzazione** dei mezzi attualmente detenuti da Gorent in forza di contratti di leasing e di noleggio: l'operazione mira, a detta della ricorrente, ad alleggerire la flotta di 363 veicoli – sui 1039 detenuti al 30.9.2022 – e, per tale via, a ridurre la pressione delle rate di leasing, senza variazioni rilevanti sull'EBIDTA, tenuto conto che si tratterebbe di dismettere mezzi prevalentemente inutilizzati. Secondo quanto riferito dalla società, sarebbero stati già dismessi oltre 90 mezzi;
  - B. **Variazione listino noleggio**, con applicazione di un rialzo medio del 20%, adottato già a partire dal mese di febbraio 2023, in linea con i prezzi applicati sul mercato e non idoneo a compromettere la competitività aziendale;

- C. **Razionalizzazione dei costi**, perseguita attraverso la riduzione costi non operativi quali consulenze e altri costi fissi, e investimenti mirati in personale dedicato specializzato;
- D. **Piano CAPEX ESG**: al termine del periodo di deflottizzazione sarebbe previsto un rinnovamento della flotta in termini ecosostenibili;
- E. **Ricerca di un partner per lo sviluppo e il riequilibrio finanziario**: la ricorrente ha incaricato KPMG di svolgere un processo di selezione dei potenziali interessati a investire nella controllata, con espletamento di una *vendur due diligence*, all'esito della quale sarebbe stato avviato, in data 8.2.2023, il processo di M&A. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività, Gorent ha chiesto e ottenuto dal Tribunale autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili per il complessivo importo di € 3.600.000,00; in forza di tale provvedimento, Unicredi ha erogato 1,1 milioni di euro in favore dell'impresa, che sono stati utilizzati per il pagamento dei premi assicurativi degli automezzi;
- le azioni prospettate e in parte già attuate sarebbero funzionali alla risoluzione della crisi, perseguita attraverso una moratoria di tutti i propri debiti – con l'utilizzo di uno degli strumenti giuridici previsti dall'art. 23, CCII – per una durata corrispondente al tempo necessario per la conclusione dell'operazione di M&A;
  - le misure protettive e cautelari sarebbero state fondamentali a coltivare il percorso di risanamento, avendo preservato il valore dell'azienda (*asset* di maggior valore del gruppo) e avendo permesso alla società di svolgere tutte le attività propedeutiche all'attuazione delle linee guida del piano, e la loro proroga sarebbe necessaria al fine di assicurare il buon esito delle trattative;

considerato, dunque, che la società sta compiendo le attività previste dal piano di risanamento nell'ambito del percorso della composizione negoziata, finalizzato al miglior realizzo del possibile valore degli *asset* del gruppo, preservando l'esercizio in attività dei suoi rami operativi aziendali, e quindi salvaguardando i posti di lavoro, mediante la loro cessione in continuità aziendale (con riferimento a Think Green), compresa la complessa realtà aziendale (anche estera) gestita dalla controllata odierna ricorrente Gorent S.p.A. e dalle sue controllate;

rilevato che l'esperto, dando atto dell'attività dell'imprenditore e del prosieguo delle trattative, ha affermato:

- ✓ che il piano delineato dalla Gorent, appare, allo stato delle notizie assunte, degli esami ed analisi svolte e allo stato delle fasi negoziali e delle trattative *“coerente con lo scopo perseguito del miglior soddisfacimento dei creditori”*;
- ✓ che la fase interinale della composizione negoziata è al momento anche supportata finanziariamente per Gorent dalla nuova finanza prededucibile autorizzata dal Tribunale;
- ✓ che *“I risultati che il Piano della Composizione Negoziata unitaria di Gruppo determinerà in relazione alle ragioni dei creditori (la misura del loro soddisfacimento ed i relativi tempi) dipendono proprio dai valori di cessione che potranno essere realizzati. Allo stato attuale delle stime, come già segnalato, non è esclusa (anzi, rectius, è prevista) la soddisfazione integrale, in tempi che potrebbero essere anche non lunghi”*;
- ✓ che, in definitiva, il rispetto di una fase di moratoria per la gestione ordinata della crisi è necessario per il buon esito del percorso negoziale;

rilevato che l'esperto ha concluso la propria relazione esprimendo il seguente parere sulla proroga della durata delle misure protettive:

***“La proroga della durata delle misure protettive e cautelari è opportuna e necessaria in quanto le misure protettive sono ancora:***

- funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative;
- non appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori;
- non appare opportuno, allo stato delle notizie ed informazioni assunte dal sottoscritto, modificare le misure protettive già concesse (salvo ovviamente tenere conto della ordinanza del Tribunale che ha deciso sul reclamo presentato da Banca Sella), limitandone la portata a sole determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori, essendo invece opportuno che la proroga delle misure protettive sia concessa in forma generale (per tutte le misure già a suo tempo confermate dal Tribunale) al fine di consentire il prosieguo di un ordinato svolgimento delle varie trattative, già in corso e ancora da svolgersi, con creditori e terze parti al fine di conseguire gli obiettivi del risanamento (in primis il processo di M&A su Gorent Spa) ed il miglior soddisfacimento delle ragioni di tutti i creditori”;

dato atto del parere dell'esperto;

considerato che allo stato, e alla luce degli elementi sopra evidenziati, può ragionevolmente ritenersi che le trattative possano avere buon esito, soprattutto nel caso si concretizzassero offerte di acquisto delle azioni Gorent, e che le misure protettive e cautelari possano garantire la continuità dei rami e l'operatività delle società del gruppo (essenziale al risanamento), che sarebbe

irrimediabilmente compromessa nel caso in cui i creditori agissero esecutivamente o nel caso in cui venisse impedita l'operatività finanziaria della società;

rilevato che la conservazione del valore dell'*asset* Gorent è funzionale al miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori, posto che il piano di risanamento del gruppo mira alla cessione dei rami d'azienda e delle partecipazioni Gorent al massimo valore possibile; che la proroga delle misure, a loro volta utili proprio a garantire tali risultati, potrà evidentemente favorire l'esito positivo delle trattative, in quanto ai creditori potrà essere prospettata ragionevolmente la soddisfazione dei propri crediti in caso di proficua realizzazione degli *asset*;

ritenuto pertanto poter disporre la proroga delle misure adottate, per il periodo richiesto, ad eccezione della misura cautelare nei confronti di Banca Sella del divieto di estinguere per effetto di compensazione il credito della medesima derivante da anticipazioni anteriori alla pubblicazione dell'istanza di misure protettive e cautelari, in quanto tale misura è stata revocata dal collegio in sede di reclamo;

rilevato che l'imprenditore ha chiesto anche la proroga della durata della composizione negoziale; ritenuto che l'ipotesi che occupa rientri nella fattispecie prevista dall'art. 17, comma 7, CCII, secondo cui «L'*incarico* [dell'esperto] può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'*incarico* è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22»;

rilevato, invero:

- che la norma non prevede un'espressa autorizzazione giudiziale, richiamando solo la necessità della prosecuzione dell'*incarico* derivante dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale per la conferma/adozione delle misure di cui all'art. 19, CCII o per le autorizzazioni di cui all'art. 22, CCII;
- che, tuttavia, la valutazione della sussistenza di tale necessità, pur in assenza di specifica indicazione, non può che essere demandata all'organo giurisdizionale, tenuto conto che la norma distingue l'ipotesi in questione dall'altra ipotesi di prosieguo dell'*incarico*, collegata alla volontà delle parti e al consenso dell'esperto;

rilevato che nel caso di specie sussiste evidentemente la necessità della prosecuzione dell'*incarico* dell'esperto, in quanto la società ha fatto ricorso alle misure protettive e cautelari e ne ha chiesto oggi la proroga e che, dunque, per tale lasso di tempo, l'esperto dovrà continuare a partecipare alle trattative e, in generale, a svolgere le funzioni previste dalla legge;

considerato che l'esperto ha accettato l'incarico il 21.10.2022, e che dunque lo stesso si concluderà entro il 19.4.2023;

rilevato che appare opportuno disporre la prosecuzione fino alla scadenza delle misure, come prorogate;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 19, comma 5, e 17, comma 7, CCII;

**PROROGA**

la durata delle misure protettive e cautelari disposte con ordinanza del 28.11.2022, ad eccezione della misura cautelare nei confronti di Banca Sella del divieto di estinguere per effetto di compensazione il credito della medesima derivante da anticipazioni anteriori alla pubblicazione dell'istanza di misure protettive e cautelari (revocata in sede di reclamo) **per ulteriori 120 giorni a decorrere dalla prima scadenza, e quindi fino al 17.6.2023;**

**DISPONE**

sin d'ora, la prosecuzione dell'incarico dell'esperto fino al 17.6.2023.

Firenze, 14 febbraio 2023

Il giudice

Cristian Soccia